lizzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 30 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), il quale, al comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis*, prevede l'accesso al Sistema tessera sanitaria mediante l'autenticazione a due o più fattori, secondo le modalità indicate nell'allegato 2 del medesimo decreto;

Considerato che, nella riunione del 21 novembre 2024, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, sono state condivise le modalità per l'estensione dell'autenticazione a due o più fattori, di cui al citato decreto 30 dicembre 2020, anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale di cui al suddetto decreto 2 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Considerato che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali con nota n. 21010 del 18 febbraio 2025, ha preso atto delle modalità di cui al presente decreto per l'estensione dell'autenticazione a due o più fattori anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 2 novembre 2011

1. Al decreto 2 novembre 2011, citato nelle premesse, dopo l'art. 3-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 3-*ter (Autenticazione a due o più fattori)*. — 1. L'accesso alle funzionalità della ricetta elettronica di cui al presente decreto avviene mediante l'autenticazione a due o più fattori secondo le modalità di cui all'allegato 2 del decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni.

2. Il cronoprogramma di attivazione delle modalità di cui al presente articolo è definito congiuntamente tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, previo nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2025

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio
CELOTTO

25A01494

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2025.

Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 di individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 e, in particolare, la tabella 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 18 luglio 2023 al n. 2079, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Vaia l'incarico di Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro della salute in data 29 febbraio 2024, registrata alla Corte dei conti il 7 marzo 2024, n. 477 e all'Ufficio centrale del bilancio in data 5 marzo 2024 n. 138, che definisce le linee programmatiche, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2024, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2024 al n. 1845, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Rosaria Campitiello l'incarico di Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute;

Visto il decreto del 9 luglio 2024 del Capo del Dipartimento, registrato al n. 463, in data 15 luglio 2024, con il quale le risorse finanziarie dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie» indicati nello stato di previsione del Ministero della salute (tabella n. 15) di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2024, vengono allocate provvisoriamente agli uffici dirigenziali esistenti in relazione alle rispettive competenze;

Visto il decreto dirigenziale del 31 luglio 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al numero 492 in data 1° agosto 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, art. 5, Comma 1, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie dei capitoli 2410 – 2420 – 4100/24 – 4383/1 - 4383/2 del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie» indicati nello stato di previsione del Ministero della salute (tabella n. 15) di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, al programma 20.1 «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure», al direttore dell'Ufficio 3 della *ex* Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Tenuto conto che risultano assegnate al centro di responsabilità amministrativa «*Ex* Direzione generale della prevenzione sanitaria», nel programma 20.1 «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure», azione Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute le risorse del capitolo 4383 «spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffusive e quarantenarie» e specificatamente le risorse del capitolo 4383 P.G. 1 «Acquisto, conservazione, distribuzione, smaltimento e distruzione di materiale profilattico, medicinali di uso non ricorrente, vaccini per attività di profilassi internazionale. Spese per la pubblicazione e diffusione dei dati e per altri interventi di prevenzione e cura contro le malattie infettive, diffusive e quarantenarie, nonché' contro le epidemie. spese per la raccolta, il trasporto, la distruzione dei rifiuti speciali ospedalieri connessi alle attività di profilassi delle malattie infettive, diffusive e quarantenarie» e le risorse del capitolo 4383 P.G. 2 «Spese per il vaccino antiamarillico»;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra finanziaria pubblica 1991-1993» ai sensi del quale con decreto del Ministero della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti, tra l'altro, allo stesso Dicastero per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto l'allegato 1 del Ministero della salute 14 febbraio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1991, n. 63, recante: «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati»;

Visto il decreto del Ministero della salute 23 aprile 2003 recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta dei soggetti interessati» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e successive modifiche recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2012 di ultimo aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati;

Considerato che alle prestazioni *de quo* si applicano tariffe da rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;

Tenuto conto che la tariffa sulle «Vaccinazioni non quarantenarie per viaggiatori internazionali» è riferita solo al costo della prestazione ad opera del personale impiegato, senza alcuna copertura delle spese sostenute dal Ministero in merito all'approvvigionamento del vaccino, distintamente da quanto previsto per la vaccinazione quarantenaria (vaccinazione antiamarillica);

Constatata la necessità quindi di rideterminare le tariffe da applicare alle prestazioni inerenti alle «Vaccinazioni non quarantenarie per viaggiatori internazionali»;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 14 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

visite mediche e vaccinazioni.

2. Vaccinazioni non quarantenarie per viaggiatori internazionali:

euro 30,00, più il costo del vaccino.

Roma, 14 gennaio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 149

25A01500

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Solidarietà e Accoglienza cooperativa sociale a r.l.», in Casalduni, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2006, n. 153/2006, con il quale la società cooperativa «Solidarietà e Accoglienza cooperativa sociale a r.l.», con sede in Casalduni (BN) (codice fiscale 01133280626), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Giuseppina Acampora ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 31 marzo 2023, prot. n. 91803, con la quale l'Autorità di vigilanza ha diffidato il nominato commissario a depositare le relazioni semestrali e a svolgere gli adempimenti obbligatori;

Viste le deduzioni fatte pervenire dal commissario con nota del 19 aprile 2023, prot. n. 149510;

Considerato che l'amministrazione, avendo esaminato le motivazioni addotte, non le ha ritenute sufficienti;

Tenuto conto che si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata con nota ministeriale n. 171639 del 15 maggio 2023, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990, sussistendone evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse;

Considerato che il commissario, pur avendo ritualmente ricevuto la predetta comunicazione, non ha provveduto né a dare riscontro né a sanare la sua posizione;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della dott.ssa Giuseppina Acampora dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione della stessa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, la dott.ssa Giuseppina Acampora è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Solidarietà e Accoglienza cooperativa sociale a r.l.», con sede in Casalduni (BN), codice fiscale 01133280626.

2. In sostituzione della dott.ssa Giuseppina Acampora, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Francesco Parente, nato a Benevento il 9 luglio 1968 (codice fiscale PRN FNC 68L09 A783R), ivi domiciliato in via del Pomerio n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro